



BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2016-2017

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'art. 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2016-2017.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2016-2017.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc....



a334cc6c



Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. **Il richiedente deve:**
 - a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - studente iscritto (se maggiorenne).
 - b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2017:
 - da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
 - da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti disabili;
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
 - c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.
3. **Lo studente deve:**
 - a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
 - scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
 - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2014-2015 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.
 - b) avere la residenza nel territorio della regione Veneto;
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.



a334cc6c



Articolo 3
Importi massimi del contributo

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di € 15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
6. Se le risorse stanziante nel bilancio regionale 2017 non saranno sufficienti ad assegnare e pagare gli importi di cui al precedente comma 1, gli stessi sono ridotti nella medesima proporzione per tutti i beneficiari.

Articolo 4
Ripartizione delle risorse

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.
2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.



a334cc6c



Articolo 5

Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 6

Procedura

1. Il richiedente:

dal 15/05/2017 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017 deve:

- a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet:

<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;

- b) recarsi presso l'istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:

- un proprio documento di identità/riconoscimento;
- se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido;
- domanda firmata con il codice identificativo;

oppure

inviare all'istituzione scolastica-formativa copia dei suindicati documenti con una delle seguenti modalità:

- fax;
- raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
- all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
 - tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi;

- c) dichiarare, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. L'Istituzione scolastica-formativa:

dal 15/05/2017 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 26/06/2017 deve:

- a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
- b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.



a334cc6c



3. La Regione:

entro il 15/08/2017, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.

Articolo 7
Comunicazione ai beneficiari

1. I beneficiari prendono conoscenza dell'assegnazione del proprio contributo mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, prendono conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, possono proporre contro il provvedimento di rigetto, totale o parziale, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8
Cause di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la residenza dello studente fuori della regione Veneto;
- d) la frequenza di tipi di istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza dell'ISEE 2017 del richiedente e del suo nucleo familiare;
- f) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- g) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
- h) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- i) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017;
- l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/06/2017, dei seguenti documenti:
 - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;



a334cc6c



- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido del richiedente;
- domanda firmata con il codice identificativo;
- m) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'istituzione scolastica-formativa nell'Anno Scolastico-Formativo 2016-2017;
 - in caso di iscrizione ad un'istituzione formativa accreditata:
 - frequenza nell'Anno Scolastico-Formativo 2016-2017 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso il percorso sperimentale del sistema duale, attivato in attuazione dell' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'istituzione scolastica-formativa:
 - spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
 - presenza dell'insegnante di sostegno presso l'istituzione scolastica-formativa;
- n) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 26/06/2017.

Articolo 9 **Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

Articolo 10 **Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.



a334cc6c



Articolo 11

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.



a334cc6c

